



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente dell'EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Loro Sedi

Roma, 25 maggio 2005

Ns. Prot. 5823

Oggetto: Direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali

Egregi Presidenti,

siamo lieti di informarVi che lo scorso 10 e 11 maggio una delegazione di 15 Periti Industriali, in rappresentanza del CNPI, dell'EPPI e di EurEta Italia, ha avuto il privilegio di assistere nella sede del Parlamento Europeo, a Strasburgo, ad un evento straordinario e di eccezionale importanza.

L'Assemblea del Parlamento Europeo ha approvato all'unanimità in seconda lettura il nuovo testo della Direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali proposto dal Relatore On. Stefano Zappalà.

L'importanza del provvedimento non sta solo nel fatto che ingloba ben 15 Direttive di settore, introducendo nuove regole per la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento di tutti i professionisti della UE, ma anche nella riaffermazione del principio *"... se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione a una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in virtù delle norme nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso detta formazione precedente, viene considerata dallo Stato membro d'origine quale corrispondente al livello della nuova formazione"*.

In altre parole: "I Periti Industriali sono equiparati a coloro che hanno una formazione universitaria non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni, mentre troveranno



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F.
80191430588

collocazione al 4° livello dei cinque previsti ai quali devono corrispondere altrettante competenze professionali”.

A questo punto, dopo la formale approvazione della Direttiva da parte del Consiglio, si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e poi scatterà il periodo transitorio di due anni entro il quale gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione.

Vi chiediamo gentilmente di dare, tra gli iscritti all'Albo, la massima pubblicità al documento allegato, nel quale sono riassunti i punti principali della Direttiva Europea.

Con i nostri migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Michele Merola)


IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)


All.: 1



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

DIRETTIVA EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Punti principali

La direttiva semplifica i sistemi di riconoscimento delle qualifiche attualmente in vigore: essa fonde 15 direttive ora esistenti allo scopo di facilitare la libera circolazione dei professionisti negli Stati membri dell'Unione europea.

Essa si applica ai cittadini comunitari che desiderano praticare una libera professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno conseguito la loro qualifica professionale.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette al beneficiario di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante.

La direttiva rispetta pienamente il principio di sussidiarietà: gli Stati membri rimangono competenti dell'organizzazione della professione e della struttura della formazione e delle qualifiche necessarie per esercitarla.

Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali non modifica infatti le norme professionali e deontologiche che si applicano all'interno degli Stati membri, e non interferisce con l'interesse legittimo che gli Stati hanno di impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

Così pure rimangono di competenza degli Stati membri la distribuzione geografica delle *farmacie* ed il monopolio della distribuzione dei farmaci.

Dalla direttiva sono esclusi i *Notai*, le professioni e le attività che partecipano, seppure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri in uno Stato membro. Anche i revisori sono esclusi, anche se solo dall'applicazione delle norme sulla libera prestazione dei servizi, poiché ad essi si applica l'ottava direttiva sul diritto delle società che ad essi specificamente si riferisce. Esclusi sono anche gli intermediari assicurativi oltre che i professionisti del settore dei trasporti (anch'essi oggetto di direttive specifiche).

Inoltre, si chiarisce definitivamente che anche gli *Avvocati* potranno utilizzare il sistema generale (riconoscimento immediato con eventuali compensazioni) in alternativa alla direttiva 77/249/CEE sulla libera prestazione dei servizi e la direttiva 98/5 sullo stabilimento, che invece prevede almeno 3 anni di pratica nello Stato di destinazione prima di poter esercitare a pieno titolo la professione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

I miglioramenti rispetto ai sistemi esistenti

- a) Definizione di libera professione:** la direttiva include per la prima volta la definizione del libero professionista europeo (il Trattato CE nomina le libere professioni inserendo tra i servizi le attività da esse svolte, non dice peraltro quali siano le libere professioni).

Le professioni liberali sono, secondo la direttiva, quelle praticate sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico.

L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma dei trattati, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni a norma di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi rappresentativi professionali salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la confidenzialità delle relazioni con i clienti.

La direttiva riguarda sia i professionisti dipendenti che quelli indipendenti, compresi quelli appartenenti alle libere professioni. Da tale definizione discende la specificità del professionista, e viene marcata la differenza tra libero professionista e imprenditore commerciale *tout court*.

- b) Definizione di autorità competente:** si riferisce a qualsiasi autorità o organismo investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonché ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva.

La direttiva si allinea, una volta per tutte, alla situazione effettivamente vigente nella maggior parte degli Stati membri, ove i poteri pubblici delegano parte della gestione delle professioni ad organismi autonomi, come gli ordini professionali. In altri termini, la gestione delle professioni dipende dall'organizzazione interna di ogni Stato membro e pertanto non esclude la designazione di organismi che non sono amministrazioni pubbliche.

- c) La libera prestazione di servizi:** si tratta della regolazione della libera prestazione dei servizi da parte dei professionisti intesa come attività temporanea ed occasionale svolta in un Paese diverso da quello in cui il professionista è stabilito. La natura temporanea ed occasionale della prestazione sarà stabilita caso per caso sulla base di criteri empirici quali durata, frequenza, regolarità e continuità.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Il sistema di regolazione non ha come regola generale quella del Paese d'origine, (il mutuo riconoscimento), ma piuttosto la direttiva prevede che il professionista sia soggetto in molti casi alle disposizioni in vigore nello Stato di destinazione del servizio.

Se in possesso di adeguate qualifiche, sarà esonerato dall'obbligo di abilitazione e di iscrizione all'albo anche se lo Stato membro potrà imporgli un'iscrizione automatica pro forma e di informare tramite dichiarazione scritta le autorità competenti del Paese di destinazione, dichiarazione scritta che dovrà essere accompagnata da una serie di documenti comprovanti le proprie qualifiche.

Il professionista potrà esercitare la professione con il titolo del Paese d'origine, espresso nella lingua di questo stesso Paese.

Per le professioni regolamentate aventi impatto sulla salute e la sicurezza, e che non siano disciplinate dalla sezione specifica della direttiva, è previsto un vero e proprio riconoscimento (compreso test attitudinale nel caso di differenza sostanziale tra le qualifiche del Paese di stabilimento e quello di prestazione del servizio).

Infine, se la professione non è regolamentata nel Paese di stabilimento, il prestatore di servizi dovrà provare di aver esercitato la professione per 2 anni nel corso degli ultimi 10.

Si tratta di disposizioni molto importanti in vista dell'adozione della direttiva sui servizi nel mercato interno, la cosiddetta "direttiva Bolkenstein".

d) Libertà di stabilimento: la direttiva prevede inoltre un sistema generale di riconoscimento per lo stabilimento dei professionisti non rientranti tra le professioni dell'industria, commercio e artigianato e tra le professioni disciplinate da una sezione specifica.

A questo proposito sono fissati cinque livelli di qualifica in relazione alla durata della formazione richiesta per l'accesso alla professione. Il quarto livello riguarda la formazione università di almeno tre anni e non superiore ai quattro anni. Il quinto livello riguarda una formazione universitaria di almeno quattro anni.

Il riconoscimento della qualifica del migrante avverrà al livello di qualifica equivalente nel Paese di stabilimento. Tuttavia, il professionista qualificato che svolge determinate attività nello Stato membro di origine potrà ottenere il riconoscimento al livello di qualifica che gli consenta di svolgere le stesse attività nello Stato membro di destinazione.

Laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al completamento di un corso di istruzione universitario o equivalente di almeno quattro anni, tale accesso dovrebbe essere



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

consentito soltanto ai detentori di un diploma che certifichi il completamento di un'istruzione universitaria o equivalente di almeno tre anni.

Tuttavia se lo Stato membro d'origine eleva il livello di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in virtù delle norme nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tal caso, detta formazione precedente viene considerata, dallo Stato membro d'origine, corrispondente al livello della nuova formazione.

In caso di non equivalenza della qualifica rispetto a quella che esso richiede ai propri cittadini, lo Stato di destinazione potrà applicare misure di compensazione (test o tirocinio) a scelta del migrante. E' prevista la possibilità di deroga attraverso una notifica preventiva alla Commissione la quale ha tre mesi di tempo per rispondere.

La differenza sostanziale che giustifica la compensazione da parte dello Stato membro di destinazione deve riguardare una materia la cui conoscenza è essenziale per praticare la professione e può anche riguardare il curriculum formativo del migrante.

Nel caso in cui la *professione non sia regolamentata nel Paese d'origine* il migrante dovrà provare di aver esercitato la professione per 2 anni nel corso degli ultimi 10, e la sua qualifica dovrà essere comprovata da un attestato di competenza o da documenti che certificano la formazione acquisita.

- e) Limiti effettivi al qualification shopping:** il professionista potrà ottenere nel proprio Paese di origine il riconoscimento della qualifica professionale acquisita altrove solo se ha risieduto stabilmente in un altro Stato membro avendovi maturato almeno una parte della formazione, della competenza o dell'esperienza professionale.

Ciò significa che le persone in possesso di qualifiche professionali riconosciute non possono avvalersi di tale riconoscimento per ottenere, nel proprio Stato membro d'origine, diritti diversi da quelli che vengono loro conferiti dalla qualifica professionale ottenuta in quello Stato membro.

- f)** Vengono mantenute sostanzialmente invariate, rispetto al regime vigente, le disposizioni relative alle professioni il cui riconoscimento è attualmente disciplinato da **direttive settoriali**: le professioni sanitarie e gli Architetti, anche se vengono aggiunti adattamenti tecnici riguardanti i nuovi Paesi membri (tra essi i titoli rilasciati dall'ex-Unione sovietica nelle Repubbliche Baltiche).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Notazione importante riguarda le specialità mediche: le specializzazioni mediche esistenti sono incluse se sono comuni a due Stati membri (status quo). Tuttavia per semplificare questo sistema, un riconoscimento automatico si dovrebbe applicare solo a quelle nuove specialità comuni ad almeno due quinti degli Stati membri.

- g) Le organizzazioni professionali rappresentative a livello nazionale ed europeo** che desiderassero avere un sistema specifico di riconoscimento basato sul coordinamento degli standard di formazione, anziché soggiacere al sistema generale, possono presentare alla Commissione una domanda motivata affinché essa faccia le necessarie proposte legislative. La Commissione è tenuta a valutare la fondatezza della richiesta e a proporre eventuali integrazioni alla direttiva.
- h)** Tali organizzazioni hanno comunque la possibilità di proporre **piattaforme comuni** per facilitare il riconoscimento. Le piattaforme comuni, vale a dire principi comuni di qualificazione professionale diretti a facilitare il riconoscimento automatico delle qualifiche, potranno essere istituite da associazioni rappresentative a livello nazionale ed europeo. Esse potranno avere ampia applicazione, anche se gli Stati membri rimangono liberi di decidere i regimi delle qualifiche professionali.
- i)** Le norme per accedere a una serie di attività industriali, commerciali e artigianali sono pure semplificate, se tali attività sono state esercitate in un altro Stato membro per un periodo ragionevole e abbastanza ravvicinato nel tempo, mantenendo, per tali attività, un regime di riconoscimento automatico fondato sull'esperienza professionale.
- j)** E' prevista la creazione di un **certificato professionale europeo** che dovrebbe consentire la riconoscibilità del professionista, garantire meglio i clienti e nello stesso tempo facilitare la circolazione dei professionisti.
- k)** La direttiva fa anche riferimento alla necessità della **formazione continua** che deve garantire l'aggiornamento delle conoscenze di cui dispone il professionista. Tuttavia la relativa disciplina viene lasciata agli Stati membri.
- l) Comitologia:** il Comitato responsabile per le misure di esecuzione è supportato dalle professionalità e conoscenze necessarie per gestire temi tanto vari e complessi che attraversano tutte le professioni.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F.
80191430588

La Commissione infatti assicura che nel corso dei lavori preparatori del Comitato (e non solo) vengano adeguatamente consultati esperti dei gruppi professionali interessati. Essa dovrà poi presentare al Comitato una relazione motivata relativa a tali consultazioni.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Le linee guida

I principali contenuti della direttiva qualifiche

I destinatari. Tutti i cittadini UE che desiderano praticare una libera professione in uno Stato diverso da quello in cui hanno conseguito la qualifica professionale.

La definizione. La direttiva definisce le professioni liberali come quelle esercitate sulla base di qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto negli interessi dei clienti e del pubblico.

Tessera del professionista. Sarà creato un certificato professionale europeo per consentire la riconoscibilità del professionista e per garantire i clienti.

Formazione. La direttiva fa riferimento alla necessità della formazione continua (la cui disciplina è lasciata agli Stati) per garantire l'aggiornamento delle conoscenze dei professionisti.

Sussidiarietà. La direttiva rispetta il principio di sussidiarietà: gli Stati membri non perdono competenze sull'organizzazione della professione.

Le esclusioni. La direttiva non si applica, fra gli altri, a notai, revisori (solo per le norme sulla libera prestazione dei servizi), intermediari assicurativi e professionisti del settore trasporti. La distribuzione geografica delle farmacie e il monopolio della distribuzione dei farmaci restano di competenza degli Stati membri.

Ordini professionali. La direttiva consente agli Stati membri di delegare parte della gestione delle professioni a organismi autonomi, come gli Ordini professionali.

L'uso del titolo. Il professionista potrà utilizzare il titolo previsto dal suo Paese di origine (espresso nella sua lingua).

Libera prestazione. E' l'attività temporanea e occasionale svolta in un Paese diverso da quello in cui il professionista è stabilito.

I casi particolari. Nel settore della salute e della sicurezza è previsto un vero e proprio riconoscimento della qualifica (in alcuni casi, con test attitudinale). Per le professioni non regolamentate nel Paese di stabilimento, il prestatore di servizi dovrà provare di aver esercitato la professione.

Libertà di stabilimento. E' previsto un sistema generale di riconoscimento per le professioni. Sono fissati cinque livelli di qualifica in relazione alla durata della formazione richiesta per l'accesso alla professione.